



Decreto Sostegni-Ter

Contributo per i settori in difficoltà data da emergenza Covid-19

RIFERIMENTI

- Art. 1-ter, DL n. 73/2021
- Art. 3, comma 2, DL n. 4/2022
- DM 30.12.2021 e 19.8.202

Il MISE ha definito le modalità di concessione del beneficio previsto dal c.d. "Decreto Sostegni-ter" a favore delle imprese operanti in ulteriori settori "in difficoltà" nell'emergenza COVID-19 (ristoranti / catering / bar / piscine / wedding).

Il beneficio viene erogato sotto forma di contributo e spetta se si è verificata una riduzione dei ricavi 2021 non inferiore al 40% rispetto a quello del 2019.

Per le imprese che si sono costituite nel 2020 deve essere fatto riferimento ai corrispettivi / fatturato medio dei mesi successivi a quello nel quale si è aperta la partita IVA rispetto ai corrispettivi / fatturato medio mensile del 2021.

All'Agenzia delle Entrate viene demandato il compito di definire le modalità ed i termini per la richiesta del contributo.

Soggetti beneficiari

Sono coloro che in prevalenza svolgono le seguenti attività:

56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.13	Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
93.11.20	Gestione di piscine
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie

Ulteriori requisiti necessari:

Alla data di presentazione della domanda per accedere al contributo in esame le imprese beneficiarie devono:

1. risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro Imprese;

ALBERTO TOLENTINO

ragioniere commercialista - revisore dei conti

c.f. TLN LRT 66D30 C933S – p. i.v.a. 02346000132

Domicilio fiscale: via Regina, 37 22010 Carate Urio (Co) – Studio: Via Recchi 2 22100 Como Tel. +39 031 2287911 Fax. +39 031 262272 E-mail: info@larioprofessionisti.com www.larioprofessionisti.com



2. avere sede legale / operativa in Italia;
3. non essere in liquidazione volontaria / sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
4. non essere già "in difficoltà" al 31.12.2019 ai sensi dell'art. 2, punto 18, Regolamento UE n. 651/2014, fatte salve le eccezioni previste per le micro / piccole imprese ai sensi della disciplina UE in materia di aiuti di Stato;

Soggetti esclusi

Sono escluse dall'agevolazione le imprese:

- destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001 (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi);
- che si trovano in altre condizioni previste dalla Legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Rapporto tra ricavi 2019 e 2021

Per poter avere diritto al contributo si deve aver subito nell'esercizio 2021 una riduzione dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR non inferiore al 40% rispetto ai ricavi avuto nell'esercizio 2019.

Si riporta una tabella di esempio

a	b	Differenza (a-b)	Ricavi 2019 limite 40%	Spettanza contributo
Ricavi 2019	Ricavi 2021			
200.000,00	140.000,00	60.000,00	80.000,00	NO
200.000,00	110.000,00	90.000,00	80.000,00	SI

Come viene erogato il contributo

Il contributo, corrisposto direttamente dall'Agenzia delle Entrate, viene accreditato sul c/c bancario o postale indicato nella domanda.

Come si ottiene il contributo

Per ottenere il contributo in esame si deve presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate un'apposita domanda.

Per presentare la domanda ci si potrà rivolgere ad un intermediario delegato al Cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate.

Si è in attesa che l'Agenzia delle Entrate emani apposito provvedimento nel quale vengano definite le modalità, il contenuto ed i termini di presentazione.

Caratteristiche dell'agevolazione:

L'agevolazione in esame:

- non è tassata ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è soggetto all'autorizzazione della Commissione UE ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti / condizioni della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo degli aiuti COVID-19, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, dei limiti del Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti di Stato c.d. "de minimis".